SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 59

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 ottobre 2014)

INDICE

CARDIELLO: sulla condanna del sindaco di Napoli Luigi de Magistris (4-02800) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) Pag. 1505

CATALFO ed altri: sulla procedura adottata per la variante al piano urbanistico attuativo del Comune di Catania (4-02015) (risp. LANZETTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*) 1507

CONSIGLIO: sull'esclusione di Bergamo dalla lista di designazione a "Capitale europea della cultura" (4-02449) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*) 1511

DE MONTE ed altri: sulla pubblicazione sul sito istituzionale INPS delle tabelle relative alle retribuzioni dirigenziali (4-02251) (risp. MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*) 1513

DE POLI: sulla riorganizzazione del gruppo Eni con la possibile chiusura di alcune raffinerie in Italia (4-02510) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1515

sul rapimento a Tobruk di un cittadino italiano nel marzo 2014 (4-02647) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*) 1519

FABBRI ed altri: sui "bronzi di Cartoceto" e sul museo di Pergola (Pesaro e Urbino) (4-00641) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*) 1521

GIOVANARDI: sulla lettera scritta da un giovane studente che si è tolto la vita (4-02814) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 1526

GIROTTO ed altri: sulla riduzione delle bollette di gas e luce nel mercato protetto (4-02022) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1528

PAGLIARI: sull'esclusione della squadra del Parma calcio dalla coppa Uefa (4-02398) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 1531

PEPE ed altri: sui furti di opere d'arte nelle chiese di Marigliano (Napoli) (4-01808) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*) 1533

STEFANI: sui danni prodotti dalla grandinata del 30 maggio 2014 in Veneto (4-02387) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*) 1535

CARDIELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 21 gennaio 2012 il giudice dell'udienza preliminare di Roma, Barbara Callari, rinviava a giudizio il dottor Luigi de Magistris e Gioacchino Genchi, consulente informatico del dottor de Magistris, con l'accusa di aver acquisito nell'inchiesta calabrese "*Why Not*", tra il 2006 e il 2007, senza le necessarie autorizzazioni delle Camere di appartenenza, quindi in maniera illegittima, i tabulati delle utenze di 5 parlamentari: Romano Prodi, Francesco Rutelli, Clemente Mastella, Marco Minniti e Antonio Gentile;

in data odierna, giovedì 25 settembre 2014, gli organi di stampa hanno reso noto che il dottor Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, e Gioacchino Genchi sono stati condannati dalla X Sezione penale del Tribunale di Roma, giudice monocratico dottoressa Rosanna Ianniello, per abuso d'ufficio per il citato capo d'accusa;

per loro è stata anche disposta l'interdizione dai pubblici uffici per un anno, e contestualmente la sospensione della pena principale e di quella accessoria, e il risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e una provvisionale, complessivamente, di 20.000 euro;

la presenza quale sindaco di Napoli di un ex rappresentante dell'amministrazione della giustizia condannato per abuso d'ufficio può favorire nei cittadini l'affermarsi di un'immagine non positiva delle istituzioni;

poiché il dottor Luigi de Magistris ha dichiarato pubblicamente, anche a mezzo stampa, che intende proseguire l'azione politica e non dimettersi dalla carica di sindaco, il prefetto di Napoli dovrebbe intervenire al fine di applicare, così come è accaduto per altri sindaci condannati in primo grado, la sospensione di almeno 18 mesi del mandato del dottor Luigi de Magistris dall'incarico di sindaco di Napoli,

si chiede di sapere quali utili interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché il provvedimento prefettizio così come sopra descritto venga posto in essere.

(4-02800)

(8 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Le statuizioni dei decreto legislativo n. 235 del 2012, relative, tra l'altro, alla sospensione e decadenza anche degli amministratori locali, appaiono inequivocabili e, del resto, hanno trovato recente applicazione in due casi del tutto analoghi. Sulla loro base, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per una serie tassativa di reati, tra i quali espressamente quello di abuso d'ufficio, sono sospesi di diritto dalle cariche elettive.

Come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2001, pronunciandosi in merito alla legittimità costituzionale del corrispondente istituto trasfuso nel decreto legislativo, la misura si applica anche nell'ipotesi (che ricorre nel caso di specie) di eventuale sospensione condizionale della pena principale e accessoria.

Le disposizioni normative prevedono che la cancelleria del Tribunale dia comunicazione della sentenza al prefetto, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, adotta il provvedimento di sospensione, notificandolo all'organo che ha convalidato l'elezione.

Nel caso in esame, il dispositivo della sentenza di condanna emessa nel confronti di Luigi De Magistris è stato comunicato al prefetto di Napoli il 1° ottobre, unitamente al decreto del giudice per l'udienza preliminare che precedentemente aveva disposto il rinvio a giudizio per il reato di abuso d'ufficio. Nella stessa giornata il prefetto ha emesso il provvedimento dichiarativo della sussistenza della causa di sospensione di diritto, notificandolo al presidente del Consiglio comunale di Napoli. .Quest'ultimo, il giorno successivo, ha notificato il provvedimento di sospensione all'interessato, che è stato sostituito con effetto immediato dal vicesindaco Tommaso Sodano nell'esercizio delle funzioni di primo cittadino.

Si ritiene utile ricordare che la sospensione avrà la durata di 18 mesi, salvo che sopravvenga, prima, una sentenza anche non definitiva di non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione, ovvero una sentenza dl annullamento ancorché con rinvio. Si aggiunge che, se il sindaco sospeso ricorrerà in appello contro la sentenza del Tribunale di Roma e l'appello sarà respinto, dalla sentenza di rigetto decorreranno 12 mesi di sospensione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BOCCI

(9 ottobre 2014)

CATALFO, LEZZI, SERRA, SCIBONA, GIROTTO, BERTOROTTA, MORONESE, MARTELLI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Catania con deliberazioni del 17 aprile e 25 novembre 2013 adottava la variante al piano urbanistico attuativo (PUA) in conseguenza dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta comunale (delibera n. 459/2012) con il quale "si dà mandato al Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica di predisporre tutti gli atti di pianificazione necessari da sottoporre al Consiglio Comunale" al fine di adeguare la zonizzazione urbanistica dell'area, nonché le relative norme di attuazione della proposta di progetto presentata dalla ditta "Stella polare" (consorzio privato);

il servizio Piano Regolatore Generale della Pianificazione urbanistica progetti speciali della Direzione urbanistica del Comune di Catania ha predisposto e trasmesso, con nota prot. 258.272 dell'8 agosto 2012, la scheda descrittiva della proposta presentata dalla ditta dalla quale si evince che "la realizzazione del Centro Polifunzionale, così come strutturato nel progetto proposto dalla ditta Stella Polare, comporta modifiche planimetriche e delle norme attuative, entrambi costituenti variante al Piano Urbanistico Attuativo";

la variante urbanistica approvata il 17 aprile 2013 non è stata assoggettata alla VAS (valutazione ambientale strategica), come risulta dal parere dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, Direzione regionale dell'ambiente, Servizio 1 VAS - VIA, n. prot. 5198 del 31 gennaio 2013;

la variante, inoltre, annovera tra i suoi elaborati la tavola 3ba nella quale vengono evidenziati i vincoli presenti sull'area derivanti dal PAI (piano per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana). Non vi è riferimento a tali vincoli nelle norme tecniche di attuazione che, invece, fanno riferimento unicamente alle zone di vincolo aeroportuale senza tenere conto delle alterazioni riguardanti zone a rischio idraulico medio ed elevato;

con circolare 15 ottobre 2012, prot. n. 57027 (entrata in vigore dal 1° novembre 2012) l'Assessorato impartiva istruzioni per l'effettuazione degli studi geologici per la formazione, la revisione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, disponendo l'acquisizione dei parametri geologico-ambientali che possono influenzare le trasformazioni del territorio e pianificare uno sviluppo nel rispetto dei fattori naturali insistenti sull'area interessata;

considerato che:

la proposta di progetto della ditta Stella polare sembrerebbe in difformità alla variante Catania sud (VCS) al PUA, già approvato con decreto dell'Assessorato n. 468 del 7 giugno 2005. Ciò nonostante la Giunta comunale, invece di invitare la ditta a rivedere la propria progettualità per adeguarla all'impianto generale del PUA ed alle prescrizioni dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), fa propria la proposta della ditta, adducendo motivazioni di carattere generale collegate a flussi turistici non meglio quantificati senza specificare la motivazione alla base, a parere degli interroganti, di una forzatura di tal fatta;

il progetto, così redatto, comporta la modifica della zonizzazione urbanistica tramite accorpamento di differenti comparti e la ridefinizione dell'impianto generale di localizzazione delle funzioni, dell'assetto della viabilità nonché una modifica delle norme di attuazione che permette una cubatura superiore a quanto precedentemente previsto dai previgenti piani urbanistici;

a parere degli interroganti il mancato assoggettamento alla valutazione ambientale strategica della variante del 17 aprile 2013 appare illegittimo, perché in contrasto con le indicazioni di legge e con gli atti regolamentari, in quanto la variante urbanistica deve essere sottoposta a VAS (come prevede la direttiva 2001/42/CE e decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e non è idonea ad ospitare opere soggette a VIA: in particolare all'interno del comparto U (zona turistica ricreativa ricettiva) è possibile localizzare, in base alle previsioni urbanistiche, parchi tematici e altre strutture turistiche (campeggi, villaggi turistici, centri residenziali turistici) di superficie maggiore di 5 ettari, sottoposti a verifica di impatto ambientale, nonché strade extraurbane e parcheggi;

tali previsioni, già poste nella zona G della variante del 16 settembre 1999, che occupava la parte più vicina all'aeroporto della zona meridionale della variante stessa, sono state trasferite di diversi chilometri nella parte più lontana dall'aeroporto, in un'area collocata a sud del canale Arci, nella nuova zona U. Ciò comporta che una pluralità di destinazioni ad alto impatto urbanistico, ambientale e paesistico, quali parchi tematici, acquari, palaspettacoli, centri congressuali, discoteche e *drive in*, sono state collocate in aree diverse da quelle delle variante originaria, più distanti dal centro urbano di Catania e comunque in un diverso contesto ambientale e territoriale, che deve essere sottoposto a specifica valutazione. Il differente carico urbanistico e ambientale è testimoniato dalla previsione di ampliamento delle aree a parcheggio in questa zona del comparto e di previsione di parcheggi multipiano a tre elevazioni;

la variante urbanistica va necessariamente sottoposta a VAS in quanto è stata disposta la modifica delle altezze di diverse strutture edilizie, quali l'acquario, il palacongressi, i parcheggi multipiano, gli alberghi e le strutture dei parchi tematici. Si tratta di una modifica delle altezze che comporta un più elevato impatto paesistico incidendo sui coni di visuale dei frui-

tori del litorale, di via San Giuseppe La Rena e della strada statale 114, con pregiudizio per la qualità dell'uso della fascia costiera;

la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania ha specificato, nel parere reso in data 9 maggio 2012, che le attuali condizioni territoriali verrebbero stravolte completamente qualora si applicasse la variante così integrata;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

in relazione a quest'ultima censura, la modifica del PUA, portata avanti senza considerare le modifiche su aree a rischio idraulico medio, comporterebbe, dopo l'effettiva realizzazione delle costruzioni previste dal PUA così adottato, un aumento del rischio idraulico e che tali previsioni non sono corroborate da progetti di mitigazione del rischio che dovrebbero essere approvati e finanziati prima di concedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di ciascun intervento;

in relazione allo studio geologico necessario di cui alla circolare 15 ottobre 2012 dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, è riscontrabile la totale mancanza di un'istruttoria su tale aspetto. Questa mancanza appare particolarmente grave alla luce di uno studio condotto a supporto della proposta di P.R.G. nel 2012, già depositata presso il Consiglio comunale, dove le aree oggetto della variante vengono definite quali "zone ad alta pericolosità potenziale per *input* sismico in quanto soggette a liquefazione di sedimenti sciolti (sabbie monogranulari sature)", studio che trova conferma in una ricognizione scientifica condotta dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia pubblicato nella rivista "Rapporti Tecnici", anno 2009, n. 110;

la variante appare in contrasto con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto, pur regolando un'area vasta, non contiene le prescrizioni esecutive, prevedendo una pluralità di interventi tra loro alternativi all'interno dei singoli comparti. La mancata previsione delle prescrizioni esecutive nella variante originaria, che era giustificata dalla volontà di consentire la più ampia libertà di intervento per l'attuazione del patto territoriale allora *in itinere*, non giustifica che anche questa variante sia carente di requisiti previsti dalla legislazione urbanistica regionale;

tale variante, così come adottata, appare carente, sotto il profilo istruttorio, dei necessari approfondimenti di carattere urbanistico, idrogeologico, paesaggistico, storico-culturale, e l'adattamento di un siffatto strumento di governo del territorio sulla base della proposta di un consorzio privato non soddisfa i requisiti di trasparenza e certezza dell'azione amministrativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non intendano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di verificare se la variante del piano urbanistico attuativo sia stata adottata in conformità agli strumenti urbanistici generali e la modifica sia corroborata dal rispetto delle norme vigenti sui profili ambientali e sismici, nonché funzionali anche al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa la regolarità procedurale impiegata nell'adeguamento della variante al progetto della ditta Stella polare.

(4-02015)

(8 aprile 2014)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente il rispetto della legge regionale urbanistica, nonché della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di prevenzione del rischio sismico, nella procedura di adozione della variante urbanistica, si rappresenta quanto segue.

La Direzione urbanistica e gestione del territorio (Decoro urbano) del Comune di Catania, con note n. 273892 del 29 agosto 2014 e n. 275315 del 1° settembre 2014, ha comunicato che la procedura finalizzata all'approvazione da parte della Regione della "Variante Catania Sud" al piano urbanistico attuativo, per quanto di competenza del Comune stesso, si è sviluppata e conclusa nel rispetto della legge regionale urbanistica e della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di prevenzione del rischio sismico, come si evince dalla delibera del Consiglio comunale n. 21 del 17 aprile 2013.

Il Comune, considerato che l'attività procedurale relativa all'approvazione della variante ha avuto un *iter* lungo e travagliato, ha ritenuto opportuno, per un più chiaro inquadramento della questione, predisporre una breve sintesi dei fatti, degli atti e delle procedure relative alla redazione, adozione e approvazione della variante stessa, contenuta nella citata nota del 29 agosto 2014.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
LANZETTA

(2 ottobre 2014)

CONSIGLIO. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con la decisione 1622/2006/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno pubblicato l'ordine di presentazione delle designazioni a «Capitale europea della cultura» ed è stato stabilito che l'Italia fosse designata nel 2019, insieme alla Bulgaria;

Bergamo è stata esclusa dall'elenco delle città tra le quali si è scelta la "Capitale europea della cultura"; sono state, infatti, scelte Cagliari, Perugia, Siena, Lecce e Matera;

la candidatura della città di Bergamo aveva l'obiettivo di valorizzare la ricchezza, la diversità culturale, migliorare la conoscenza che i cittadini hanno gli uni degli altri e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad una medesima comunità europea;

la città aveva programmato eventi culturali di particolare interesse che intendeva presentare nel corso dell'anno di candidatura per dare dimostrazione di grande creatività,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano, entro i limiti di propria competenza, chiarire la motivazione dell'esclusione di Bergamo dalla designazione a capitale europea della cultura.

(4-02449)

(9 luglio 2014)

RISPOSTA. - L'azione comunitaria "Capitale europea della cultura" (ECoC), pertinente agli anni 2007-2019, è stata istituita dalla decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, quale azione speciale del programma "Cultura". La manifestazione ha lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e di contribuire a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei.

Secondo un ordine prestabilito, che figura nell'allegato alla decisione, si prevede che l'Italia realizzi la manifestazione nel 2019 e, nel rispetto della normativa, il Ministero ha predisposto il bando di gara in data 20 novembre 2012, pubblicato sul sito *web* "capitalicultura.beniculturali".

La lista delle città preselezionate per la designazione a capitale europea della cultura è stata redatta da una giuria di esperti incaricati di esami-

nare e valutare le candidature proposte dalle diverse città italiane, tra cui Bergamo.

La giuria è composta di 13 membri, di cui 7 sono designati dalle istituzioni europee: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea designano 2 membri mentre il Comitato delle Regioni nomina un membro. Gli altri 6 membri sono designati dal Ministero in consultazione con la Commissione europea.

La giuria che ha valutato le candidature era composta dei seguenti membri: Manfred Gaulhofer (Austria), Steve Green (Regno Unito), Jeremy Isaacs (Regno Unito), Jordi Pardo (Spagna), Elisabeth Vitouch (Austria), Anu Kivilo (Estonia), Norbert Riedl (Austria), Lorenza Bolelli (Italia), Gerardo Casale (Italia), Paolo Dalla Sega (Italia), Emma Giammattei (Italia), Alessandro Hinna (Italia) e Francesco Manacorda (Italia).

La giuria ha valutato i *dossier* di candidatura nel corso dell'incontro di preselezione con i rappresentanti delle città candidate, svoltosi a Roma dall'11 al 15 novembre 2013. La selezione delle città finaliste è stata definita dai membri della giuria sulla base dei criteri di selezione indicati nell'art. 4 della decisione, raggruppati nelle due categorie "dimensione europea" e "città e i cittadini". Tali criteri sono consultabili nella sezione "Obiettivi" della citata pagina *web*. La valutazione è di stretta competenza della commissione ed il Ministero non vi interviene.

Per quanto riguarda la «dimensione europea», il programma promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati membri interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale, valorizza la ricchezza della diversità culturale in Europa ed evidenzia gli aspetti comuni delle culture europee. Per quanto riguarda, viceversa, l'aspetto «città e cittadini», il programma promuove la partecipazione degli abitanti della città e del suo circondano e suscita il loro interesse, come pure quello dei cittadini provenienti dall'estero. Il programma è sostenibile e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città.

Le valutazioni delle candidature e le motivazioni delle decisioni della giuria sono riportate nel *pre-selection report*, pubblicato sul sito della Direzione generale per la cultura della Commissione europea, disponibile solo in lingua inglese al seguente collegamento: "ec.europa.eu/culture/tools/actions/documents/ecoc/2019/preselection-report-italy ".

Con particolare riferimento al progetto di candidatura della città di Bergamo, la giuria ha ritenuto, fra l'altro, che in esso non fosse chiara la connessione tra l'intenzione di coniugare arte, innovazione e scienza e il programma proposto. Il programma, inoltre, è apparso troppo basato sulle

attività esistenti e carente per quanto concerne lo sviluppo della dimensione europea.

Si rappresenta, infine, che il Ministero, in data 18 marzo 2014, ha formalmente approvato la lista delle 6 città (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena), raccomandate dalla commissione giudicatrice per il passaggio alla successiva fase di selezione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BARRACCIU

(9 ottobre 2014)

DE MONTE, PALERMO, FEDELI, DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, SCALIA, ICHINO, SAGGESE, PEZZOPANE, CANTINI, ALBANO, LUCHERINI, MATTESINI, CUCCA, PAGLIARI, FERRARA Elena, LO GIUDICE, MASTRANGELI, SOLLO, DIRINDIN, SPILABOTTE, PUPPATO, CIRINNA', PADUA. - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in forza del rinvio all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenuto nell'art. 22, comma 3, del decreto, le pubbliche amministrazione centrali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, con riferimento ai propri titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il *curriculum vitae*; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

l'INPS è un ente pubblico non economico, la cui attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni di natura previdenziale e assistenziale e come tale rientra nell'ambito di applicazione della citata disposizione;

considerato che:

sul sito istituzionale dell'INPS, alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "personale", "dati retributivi dirigenti", non sono presenti le retribuzioni dei dirigenti dell'INPS, secondo quanto richiesto dall'art. 15, comma 1, lett. *d)*, del suddetto decreto legislativo, ma alcune tabelle - di carattere generale - contenenti i livelli minimi e massimi delle retribuzione dei dirigenti di II fascia e di quelli di livello generale, senza alcun riferimento alla retribuzione effettivamente percepita da ciascuno di questi;

risulta evidente che la modalità scelta dall'INPS per attuare gli obblighi pubblicitari non è in alcun modo trasparente e non consente di conoscere il dato richiesto dalla normativa di riferimento;

la pubblicazione dei compensi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati (ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del citato decreto legislativo) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che le tabelle pubblicate dall'INPS relative ai dati retributivi dei dirigenti siano rispettose di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. *d)*, del decreto legislativo richiamato in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere affinché l'ente in questione proceda con la massima sollecitudine alla pubblicazione sul sito istituzionale delle retribuzioni specifiche di ogni singolo dirigente nonché di tutte quelle informazioni utili a rendere trasparente la vita amministrativa ed istituzionale dello stesso ente.

(4-02251)

(27 maggio 2014)

RISPOSTA. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha riordinato e integrato gli adempimenti di pubblicazione a carico delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e degli organismi di diritto privato in controllo pubblico. In particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, obbliga le amministrazioni alla pubblicazione dei "compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato".

Anche a seguito delle segnalazioni da parte del Ministro, nel mese di settembre 2014 l'Inps ha ottemperato all'obbligo di trasparenza, pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno della voce "Personale - Dirigenti", l'elenco alfabetico dei dirigenti con le relative retribuzioni, corredate anche dall'indicazione delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

(10 ottobre 2014)

DE POLI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da un comunicato Saf Femca Cisl area chimica e raffinazione Porto Marghera si apprende che, l'11 luglio 2014, si sono riuniti gli iscritti alla Femca Cisl di Venezia delle aziende Eni-Versalis e Raffineria Eni, con la presenza del segretario generale nazionale Sergio Gigli e del segretario nazionale del comparto chimico Gianluca Bianco, oltre alla segreteria provinciale;

in tale occasione si è proceduto a una disamina del progetto di riorganizzazione aziendale discusso in un precedente incontro (8 luglio) tra il nuovo amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ed i segretari nazionali di Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil;

esso prevede una riorganizzazione generale del gruppo, garantisce la continuità operativa delle raffinerie di Sannazzaro (Pavia) e di Milazzo (Messina), ma non delle 3 raffinerie di Gela, Taranto, Livorno ed il completamento delle raffinerie di Porto Marghera e del petrolchimico di Priolo (Siracusa), pregiudicando anche il riavvio concordato, con apposito accordo con la precedente dirigenza Eni, del *cracking* di Porto Marghera;

in seguito a questi incontri, la Femca Cisl di Venezia delle aziende Eni-Versalis e Raffineria Eni e le proprie segreterie nazionali e provinciali chiedono, unitamente al rispetto degli accordi pattuiti in precedenza per la salvaguardia occupazionale (circa 600 posti di lavoro sarebbero a rischio), una convocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre delle iniziative per chiarire la politica industriale di Eni, affinché siano riconfermate le intese sottoscritte dalle parti e siano garantiti quegli investimenti di rilancio industriale tanto necessari al nostro Paese.

(4-02510)

(21 luglio 2014)

RISPOSTA. - La crisi della raffinazione trae origine da un insieme di fenomeni con caratteristiche strutturali, aggravata da un quadro di recessione dell'economia europea, la cui conseguenza è stata un forte calo della domanda di prodotti petroliferi che, a partire dal 2006, è diminuita nell'area OCSE in media del 2 per cento all'anno, mentre in Italia tale riduzione si è attestata ad una media del 4 per cento all'anno, ossia il doppio.

L'aumento delle quotazioni del greggio, il crollo della domanda di prodotti petroliferi e la forte concorrenza delle raffinerie dei Paesi extraeuropei (Cina, India, Medio oriente), che producono anche per i mercati occidentali usufruendo, oltre che di un basso costo del lavoro, anche di vantaggi competitivi derivanti da vincoli ambientali meno restrittivi, hanno provocato un *surplus* della capacità di raffinazione in Europa pari a circa 120 milioni di tonnellate e una consistente contrazione dei margini di raffinazione, con conseguenti perdite significative per l'industria della raffinazione.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, la riduzione dei consumi (la cui dimensione è risultata doppia rispetto alla media europea) ha determinato una forte diminuzione nei tassi di utilizzo delle raffinerie (dal 95 per cento nel periodo 2005-2008 al 65-70 per cento attuale). Sulla base dei dati consuntivi del primo semestre del 2014, a parità di condizioni, i consumi italiani dovrebbero attestarsi intorno ai 60 milioni di tonnellate, a fronte di una capacità di raffinazione pari a circa 100 milioni di tonnellate, con un'*overcapacity* pari a circa 40 milioni di tonnellate. La forte crisi del settore della raffinazione ha comportato, negli ultimi 3 anni nel nostro Paese, la chiusura di 3 impianti di lavorazione, con una diminuzione della capacità di lavorazione di circa 12 milioni di tonnellate.

In particolare per la raffineria di Gela, caratterizzata da un ciclo produttivo basato sull'utilizzo di greggi locali e sulla produzione di *coke* di petroli, Eni aveva prospettato un progetto di ristrutturazione e rilancio basato sulla conversione dei grezzi in gasolio auto e su una produzione efficiente di energia elettrica per il sistema, che avrebbe previsto l'investimento di 700 milioni di euro.

Attualmente nell'ambito del quadro complessivo di crisi della raffinazione e delle perdite dichiarate da Eni nel comparto, pari a circa 3 miliardi di euro, la società ha prospettato, per la raffineria di Gela, non la chiusura ma un ulteriore progetto di ristrutturazione. Il progetto complessivo che riguarderà il polo petrolifero di Gela coinvolgerà i settori dell'esplorazione e della produzione di idrocarburi nel territorio siciliano, in particolare con nuove piattaforme *offshore* al largo delle coste siciliane per l'utilizzo delle riserve di gas, della raffinazione con la modifica del ciclo di lavorazione tradizionale in un ciclo *green* e della formazione sulle tematiche afferenti alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente, per un investimento complessivo di circa 2,1 miliardi di euro.

Si evidenzia infine che, ferma restando la competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di autorizzazione degli impianti petroliferi siti nell'ambito del territorio regionale, presso il Ministero è stato attivato il "tavolo permanente sulla raffinazione" nell'ambito del quale si sono svolte in data 30 e 31 luglio 2014 le riunioni presiedute dal ministro Federica Guidi in merito alla situazione della raffinazione di Eni in Italia, ed in particolare in merito alla crisi della raffineria di Gela, per l'attuazione di un piano organico volto a salvaguardare e incrementare i posti di lavoro in Sicilia ed in grado di garantire, nel contempo, un ritorno economico per il territorio e per i soggetti coinvolti.

I lavori del tavolo hanno comportato l'impegno da parte di Eni di riprendere le operazioni di manutenzione della raffineria di Gela che comporterà il ripristino dell'efficienza operativa di una linea di produzione della stessa raffineria, nonché la sottoscrizione di un verbale nel quale sono stati ribaditi gli accordi sottoscritti da Eni negli anni 2013 e 2014, riguardanti i siti di Gela e di Porto Marghera. Il tavolo rimarrà attivo e sarà riconvocato a breve.

Si riporta infine il piano presentato da Eni in merito alla trasformazione della chimica di Versalis , in corso d'opera, teso a "rendere sostenibile la società nel lungo periodo e a superare le storiche criticità della chimica eni, che ne hanno condizionato le performance economiche (perdite nette cumulate per ca € 2,5 miliardi nel periodo 2009-'14) essenzialmente dovute a una struttura industriale non ottimizzata ed un portafoglio sbilanciato verso prodotti commodities, in un contesto competitivo di crescente presenza su questi segmenti dei produttori esteri con significativo vantaggio di costo sulle materie prime".

Le linee strategiche del piano, secondo quanto illustrato da Eni, saranno focalizzate sui seguenti punti: riconversione dei siti critici italiani, unita ad una maggiore integrazione, ottimizzazione e flessibilità delle produzioni; rifocalizzazione su produzioni a più alto valore aggiunto, attraverso: 1. il potenziamento selettivo della piattaforma tecnologica; 2. l'ampliamento della gamma di prodotti specialistici; 3. lo sviluppo di una filiera produttiva su base rinnovabile (chimica verde) in particolare nei siti

da riconvertire; internazionalizzazione del *business* per presidiare clienti sempre più globali e mercati a più alta crescita.

Nello specifico, sempre secondo il piano di Eni, le azioni di rilancio dei siti italiani si concentrano su quelli che hanno generato negli scorsi anni le perdite più rilevanti.

Il progetto di Porto Torres, avviato nel 2011, rappresenta la prima esperienza di Versalis nel *business* della chimica verde, ottenuta attraverso la *joint venture* Matrica per riconversione di obsolete produzioni chimiche che generavano perdite operative in media pari a 70 milioni di euro all'anno. Matrica ha recentemente avviato il nuovo complesso integrato di chimica verde, comprendente un impianto monomeri-bio e uno di bio-lubrificanti. L'investimento complessivo è stato pari a circa 180 milioni di euro e Matrica avrà, con gli impianti a pieno regime, 145 dipendenti diretti.

A fine 2013 è diventato operativo il piano di trasformazione del sito di Priolo (in passato perdite media superiori a 100 milioni di euro all'anno), con il fermo dell'impianto polietilene (vecchia tecnologia obsoleta non competitiva) e l'adeguamento di capacità del *cracking* in linea con il nuovo assetto ottimizzato. Gli investimenti sul sito di Priolo ad oggi sono stati pari a circa 160 milioni di euro.

Il progetto completo del sito prevede inoltre, nel periodo 2015-2017, la realizzazione di nuovi impianti che valorizzino produzioni del *cracker* oggi non sfruttati, grazie all'accordo di *joint venture* con la società americana Neville chemicals per la produzione resine idrocarburiche, prodotti specialistici ad alto valore aggiunto e destinati in particolare al settore adesivi.

Gli investimenti previsti nel prossimo quadriennio sul sito sono pari a circa 200 milioni di euro.

L'impianto di *cracking* di Porto Marghera è attualmente fermo per bilanciamento delle produzioni con la domanda di mercato, a fronte di specifico accordo sindacale. Il previsto in riavvio nel mese agosto 2014 non potrà essere effettuato a seguito delle limitazioni AIA della centrale termoelettrica non superabili in tempi compatibili con il previsto riavvio. Sono allo studio le diverse opzioni tecniche e normative.

Nonostante il perdurare delle difficoltà di mercato delle produzioni *commodity* realizzate nello stabilimento, Porto Marghera viene confermato come sito industriale di primaria importanza per Versalis e vedrà a breve l'implementazione di un progetto di trasformazione che consenta di dare sostenibilità economica di lungo periodo al sito attraverso lo sviluppo di una piattaforma tecnologica di chimica innovativa da fonti rinnovabili.

Nell'ambito del progetto di riconversione di Porto Marghera, sta proseguendo anche lo sviluppo della tecnologia di metatesi di olio vegetale con etilene, come previsto dall'accordo di collaborazione recentemente firmato con la società americana Elevance renewables.

È attualmente in corso un studio che verrà completato entro il mese di settembre per valorizzare tutte le possibili sinergie industriali con l'adiacente raffineria.

Gli altri siti italiani di Versalis non sono oggetto di progetti di riconversione in quanto non considerati strutturalmente critici, ma mantengono i loro progetti di sviluppo, in linea con il piano della chimica già presentato; è in fase di avvio il nuovo impianto Butene a Ravenna e in corso di realizzazione il nuovo impianto EPDM di Ferrara per un totale di circa 300 milioni di euro per i due progetti.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
DE VINCENTI

(10 ottobre 2014)

DE POLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

il 22 marzo 2014 Gianluca Salviato, un tecnico di 48 anni originario di Martellago (Venezia) e residente a Trebaseleghe, è stato rapito a Tobruk, nella regione orientale della Cirenaica dove si trovava per lavoro. Gianluca è malato di diabete e si trovava in Libia per lavoro per un 'azienda friulana che ha aperto un cantiere in quella regione;

il tecnico sarebbe stato prelevato con la forza mentre faceva un sopralluogo per la manutenzione di un impianto. Nella sua auto, gli inquirenti hanno trovato gli effetti personali, a partire dalla riserva di medicinali che servono per la sua patologia;

i familiari non hanno notizie da 166 giorni e sperano che quanto prima possano arrivare notizie che interrompano il silenzio angosciante degli ultimi 5 mesi;

l'*escalation* di violenza in Libia e la situazione politica della zona preoccupa i familiari. Infatti il sequestro, originato forse da motivi di denaro, potrebbe degenerare in una compravendita per motivi politici e religiosi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in essere per ottenere notizie sulla sorte di Gianlu-

ca Salviato e quali strategie intenda adottare per ottenerne quanto prima la liberazione.

(4-02647)

(4 settembre 2014)

RISPOSTA. - Il connazionale Gianluca Salviato, nato a Venezia il 13 maggio 1966, è stato rapito il 22 marzo 2014 nella zona di Tobruk (Cirenaica) dove stava lavorando per la ditta Enrico Ravanelli SpA di Verizone.

Il sequestro è avvenuto sulla strada che conduceva al sito dove è ubicato il cantiere. I colleghi dell'ingegner Salviato, non vedendolo rientrare, hanno iniziato le ricerche e, dopo aver trovato l'auto di servizio con la quale era uscito ancora con le chiavi inserite, hanno contattato l'ambasciata a Tripoli. A seguito di tale segnalazione, il Ministero, in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia a Tripoli, si è immediatamente attivato in coordinamento con le altre competenti articolazioni dello Stato, procedendo alle necessarie verifiche ed attivando i canali di ricerca tuttora operativi malgrado la complessa e fluida situazione socio-politica del Paese che ha costretto la maggior parte delle rappresentanze diplomatiche internazionali ad abbandonare la Libia.

I funzionari dell'ambasciata d'Italia a Tripoli (una delle poche rappresentanze UE ancora operative nel contesto libico) hanno sempre direttamente seguito la vicenda e hanno effettuato numerosi, ripetuti passi diplomatici presso tutte le autorità libiche per mantenere costante l'opera di sensibilizzazione sulle opportune azioni da intraprendere per giungere ad una positiva conclusione della vicenda.

Sin dal verificarsi dell'evento, come sempre avviene in tali circostanze, è stato stabilito un canale diretto con i familiari del connazionale per una migliore circolazione delle informazioni sulla delicata vicenda. A tale proposito l'unità di crisi della Farnesina mantiene un costante contatto con la madre, la moglie e la sorella di Gianluca, che peraltro sono state ricevute più volte per aggiornarle sulla situazione. I vertici politici della Farnesina hanno personalmente parlato con i familiari di Salviato per confermare il massimo impegno di tutti gli altri organi dello Stato per giungere alla sua liberazione.

Circa la situazione di sicurezza nel Paese, l'ambasciata d'Italia a Tripoli esercita da sempre una costante azione di informazione nel cui contesto aveva più volte ragguagliato le nostre aziende operanti in Libia circa le criticità ambientali e i rischi che potevano essere corsi dai loro dipendenti, indicando opportune norme di comportamento cui attenersi, con particolare

riferimento alla Cirenaica, alla luce dei numerosi sequestri che si erano verificati in quell'area anche a danno di connazionali. Tali messaggi di allerta relativi alla difficile situazione in Cirenaica ed ormai in tutto il resto del Paese sono peraltro sempre stati resi pubblici sul sito istituzionale "viaggiaresicuri" che, alla data in cui avveniva il sequestro, conteneva specifiche raccomandazioni al riguardo per i connazionali che intendevano recarsi in Libia. Si leggeva infatti che «a causa delle perduranti tensioni e dei ripetuti scontri si sconsiglia di recarsi per qualsiasi motivo in Cirenaica e nel Sud del Paese»; si raccomandava di mantenere particolarmente elevato il livello di allerta tra la comunità straniera presente in Libia citando specificamente la situazione in Cirenaica ove si ricordava «che a seguito dell'attentato del 12 gennaio 2013, è stata disposta la sospensione temporanea dei servizi del Consolato Generale a Bengasi. Con specifico riguardo a tale città, alla luce del nuovo scenario di sicurezza e considerata la sospensione dell'attività del Consolato Generale, è assolutamente sconsigliata la presenza di connazionali nell'area». Tali raccomandazioni sono state pubblicate proprio per sensibilizzare tutti i nostri connazionali, che intendevano ed intendono recarsi in Libia, circa il precario quadro di sicurezza in cui versa il Paese africano con particolare riferimento ai lavoratori e agli operatori economici.

A conferma del grande impegno del Governo a tutela e protezione dei nostri cittadini, si segnala infine che il Ministero e l'ambasciata d'Italia a Tripoli, oltre ad aver sempre svolto un'efficace azione preventiva intrattenendo uno strettissimo e costante contatto con i concittadini, hanno effettuato nel luglio e nell'agosto 2014 diverse operazioni di "esfiltrazione" di italiani e cittadini stranieri verso l'Italia con il concorso del Ministero della difesa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
GIRO

(10 ottobre 2014)

FABBRI, ASTORRE, BENCINI, CIRINNA', GRANAIOLA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, SOLLO, VILLARI, FATTORINI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

i bronzi dorati da Cartoceto di Pergola (Pesaro e Urbino) sono un gruppo statuario equestre di bronzo dorato di epoca romano-imperiale, che rappresenta una delle scoperte archeologiche più interessanti degli ultimi 50 anni;

dopo il loro ritrovamento, avvenuto in frazione Cartoceto di Pergola nel giugno 1946, i bronzi dorati sono stati oggetto di un continuo, acceso e ripetuto dibattito tra il Comune e la Provincia di Ancona e il Comune di Pergola, affrontato anche in sede giurisdizionale, in ordine alla loro collocazione territoriale;

in particolare, il tribunale amministrativo regionale delle Marche, con sentenza n. 10151 del 28 marzo 2003, aveva accolto il ricorso del Comune e della Provincia di Ancona per l'assegnazione dei bronzi dorati al polo museale delle Marche, ritenendo la Convenzione sul pendolarismo del 27 luglio 2001 stipulata tra gli enti locali vincolante per l'amministrazione statale e giudicando insufficientemente istruito e motivato il provvedimento del 31 gennaio 2002 adottato dall'onorevole Vittorio Sgarbi, in qualità di Sottosegretario di Stato per i beni culturali;

la convenzione sopra citata del 2001, stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza archeologica per le Marche, la Regione Marche, la Provincia di Ancona, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Ancona e il Comune di Pergola, prevedeva il pendolarismo dell'importante reperto (6 mesi a Pergola, 6 mesi ad Ancona). Tale convenzione non fu però firmata dal Ministro per i beni e le attività culturali proprio per l'impraticabilità dovuta all'estremo rischio delle operazioni;

con il successivo citato provvedimento del 31 gennaio 2002, adottato dal sottosegretario Sgarbi, è stata decisa, per assicurare la tutela del bene, l'assegnazione a tempo indeterminato dei bronzi a Pergola, ritenendo inammissibile la convenzione sul pendolarismo, perché i continui spostamenti avrebbero potuto mettere a rischio l'integrità del gruppo scultoreo;

contemporaneamente la vicenda dei bronzi di Cartoceto continuava ad evolversi anche sul piano giurisdizionale. La sentenza di primo grado del TAR Marche del 2003 è stata, infatti, impugnata dal Comune di Pergola con ricorso al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3066 del 19 giugno 2008 ha respinto le richieste del Comune e della Provincia di Ancona, assegnando il gruppo scultoreo al museo di Pergola, in considerazione del fatto che quest'ultimo "ha lo stesso buon livello di efficienza di quello di Ancona", e soprattutto perché la Convenzione sul pendolarismo non poteva essere considerata valida, essendo carente della firma del competente Ministero per i beni culturali che mai sottoscrisse l'accordo;

successivamente, il Comune e la Provincia di Ancona hanno presentato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3066 del 19 giugno 2008. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 novembre 2011, ha accolto i ricorsi presentati dalle amministrazioni di Ancona, confermando la sentenza di primo grado del TAR Marche del 2003 e disponendo che gli enti interessati, ovvero le Province di Ancona e Pesaro Urbino e i Comuni di Pergola e Ancona, «dovranno lealmente collaborare al

fine di individuare una soluzione allocativa», in coerenza con quanto previsto nell'accordo del 27 luglio 2001;

considerato che:

il Comune di Pergola, anche in base ad un decreto del ministro Ronchey del 30 giugno 1993, aveva realizzato, presso l'ex convento di San Giacomo, messo a disposizione dall'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, una sede configurata quale centro operativo museale alle dipendenze delle Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, per i beni archeologici e per i beni artistici e storici delle Marche, con impegno finanziario notevole;

la sede museale è stata realizzata secondo i più moderni accorgimenti scientifici che hanno determinato alti costi di realizzazione e determinano notevoli costi di gestione;

il Comune di Pergola e l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino hanno garantito in tutti questi anni la gestione del museo di Pergola con iniziative ed aperture al pubblico e riconosciuto successo di visitatori;

si sono svolti numerosi e qualificati programmi di valorizzazione culturale con oneri a carico esclusivo del Comune e dell'amministrazione provinciale;

il Ministro *pro tempore* per i beni culturali, Alberto Ronchey, con decreto del 30 giugno 2003, aveva riconosciuto il museo dei Bronzi di Pergola quale sede staccata del Museo archeologico regionale;

più volte il Ministero era intervenuto per evitare la soluzione del pendolarismo ed evitare rischi per uno dei più importanti reperti archeologici nazionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga doveroso intervenire, per quanto di competenza, al fine di salvaguardare una delle più importanti scoperte archeologiche del nostro patrimonio artistico culturale e garantire, coerentemente ai provvedimenti richiamati, la stabile permanenza del complesso bronzeo di Cartoceto nella sua sede naturale del museo di Pergola, assicurando, altresì, che ogni eventuale intesa tra gli enti coinvolti sia adottata nell'interesse esclusivo dell'opera, evitando i rischi connessi a continui spostamenti.

(4-00641)

(25 luglio 2013)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale, nel riportare l'annoso dibattito tra il Comune di Pergola (Pesaro e Urbino) ed il Comune e la Provincia di Ancona circa la collocazione territoriale del gruppo statuario equestre dei "bronzi di Cartoceto", si chiede quali iniziative intenda adottare il Ministero per salvaguardare questa importante scoperta archeologica e garantire la sua permanenza nella sede del museo di Pergola, si rappresenta quanto segue.

La vicenda ha origine nel giugno 1946, quando, a seguito di un ritrovamento casuale in località Santa Lucia di Calamello, presso Cartoceto, nel comune di Pergola, veniva rinvenuto un gruppo scultoreo, d'età romano-imperiale.

Il complesso, restaurato dal fonditore artistico fiorentino Bruno Bearzi, veniva esposto al museo archeologico nazionale delle Marche di Ancona dal 1959 al 1972, anno in cui, a causa del terremoto, il museo doveva essere chiuso al pubblico.

Nel 1975 il bene veniva sottoposto ad un nuovo intervento conservativo presso il centro del restauro della Soprintendenza di Firenze.

Nel luglio 1988 i bronzi, restaurati, venivano riportati ad Ancona; per un'esposizione temporanea, in base ad appositi accordi presi tra le parti, venivano portati a Pergola il giorno 30 dello stesso mese. A ottobre dello stesso anno, alla scadenza del prestito, i detentori delle statue impedirono con la forza alla soprintendente, professoressa Delia Giuliana Lollini, e al personale tecnico specializzato, recatosi sul posto, di provvedere al trasferimento nella sede del museo nazionale delle Marche. A tale scopo veniva murata la porta d'ingresso della stanza contenente i bronzi e la stessa soprintendente veniva fatta oggetto di contestazioni e gravi offese in pubblico.

Il 30 giugno 1993, il Ministro *pro tempore* per i beni e delle attività culturali, Alberto Ronchey, assegnava i bronzi a Pergola; aveva inizio, quindi, una lunga vicenda giudiziaria, superata con la stipula di convenzioni tra le amministrazioni interessate nel 1999 e nel 2001, che hanno previsto un pendolarismo di almeno 2 anni per ogni sede. Nel gennaio 2002, il sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi ordinava il deposito dei bronzi a Pergola.

Il Tar Marche, con sentenza n. 1015/2003, annullava sia l'ordine del Sottosegretario di Stato che la disposizione della Soprintendenza, in quanto illegittimi, per vizio di carenza di istruttoria e di assenza di motivazione della scelta effettuata. In particolare, si rilevava l'assenza di argomentazioni circa le ragioni di tutela che avrebbero indotto a preferire la sede di Pergola e circa le ragioni preminenti che avrebbero dovuto giustificare la

cancellazione dell'accordo firmato. In particolare il TAR evidenziava che 2 elementi costituiscono i criteri per ritenere palesemente infondata l'assegnazione dei bronzi a Pergola: l'esistenza ad Ancona, presso la Soprintendenza, di un laboratorio di restauro (non presente, invece, a Pergola) e la miglior raggiungibilità del capoluogo di regione, rispetto alla cittadina dell'entroterra. Elementi questi, oggettivamente apprezzabili sotto il profilo degli interessi pubblici alla conservazione e fruizione del bene curati dal Ministero.

Con sentenza n. 3066/2008, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Marche, sul presupposto che l'accordo non fosse stato firmato dal Ministero.

Con la recente sentenza n. 6162 del novembre 2011, lo stesso Consiglio di Stato ha rescisso, con il rimedio straordinario della revocazione, la ricordata precedente sentenza n. 3066/2008, confermando quindi la validità della sentenza TAR Marche, in quanto la pronuncia del 2008 era stata l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (la sottoscrizione c'era e risultava dagli atti). Il Consiglio di Stato conclude dicendo che: "I provvedimenti statali impugnati in primo grado risultano viziati da eccesso di potere, poiché non hanno precisato perché lo spostamento dell'opera d'arte potrebbe nuocere in concreto alla sua conservazione e non ha motivato il perché sia stata individuata una sede museale, piuttosto dell'altra, resasi più volte disponibile". Il collegio ha ritenuto, quindi, che in sede di rivalutazione della questione (e fermo restando che ogni determinazione sul punto dovrà avere prioritariamente riguardo all'esigenza di preservare l'integrità del bene), nell'emanare gli ulteriori provvedimenti o in sede di ulteriori accordi, le amministrazioni coinvolte dovranno lealmente collaborare, al fine di individuare una soluzione allocativa (entro il termine di 4 mesi, decorrente dal deposito della sentenza), in coerenza con quanto previsto nell'accordo del 27 luglio 2001.

Le 2 sentenze (Consiglio di Stato n. 6162/2011 e TAR Marche n. 1015/2003) sono, pertanto, quelle che fanno definitivamente stato fra le parti (Ministero, Regione Marche, Province di Ancona e Pesaro e Urbino, Comuni di Ancona e Pergola).

In coerenza con quanto disposto dalla magistratura, la Direzione e la Soprintendenza competenti hanno convocato apposita riunione in data 9 maggio 2012, a cui hanno partecipato tutte le autorità citate, per discutere una soluzione condivisa. Tra le proposte esaminate, vi era anche quella di un pendolarismo "lungo", in modo da decidere, in coerenza con l'accordo del 2001, da un lato, e, dall'altro, di evitare spostamenti troppo frequenti. Si dava inoltre atto del parere, intervenuto nel frattempo, il 5 aprile 2012, del comitato di settore, che parla di preferenza per la "collezione archeologica più importante del territorio".

Sull'espressione "territorio" sono sorte diverse interpretazioni. In data 9 maggio 2012, la lettura del parere ha provocato una forte reazione dei rappresentanti del Comune di Pergola e Pesaro, che hanno immediatamente interpretato la frase come riferita ad Ancona, e dunque a loro "ostile". Successivamente, si è sostenuta anche un'altra interpretazione, a mente della quale si dovrebbe guardare al "museo territorialmente più vicino a Pergola". Si può notare che tale concetto di vicinanza non si riscontra, pero, nel parere del Comitato.

Onde evitare dibattiti fuorvianti, pare indispensabile che lo Stato, in nome del superiore interesse di cui è portatore, debba scrupolosamente muoversi nel sentiero tracciato dal giudice amministrativo, al di sopra delle eventuali rivendicazioni particolaristiche. In proposito occorre notare che gli enti interessati, come risulta da verbale, hanno chiesto un rinvio per esaminare il parere del comitato e valutare la proposta di mediazione. Occorre, pertanto, proseguire nell'attività di discussione e mediazione, come prescritto dall'autorità giudiziaria, per raggiungere un accordo "in coerenza con quello del 2001". Del resto, lo stesso parere del comitato del 5 aprile 2012 evidenziava l'opportunità di pervenire ad una soluzione di mediazione tra gli enti interessati, promossa dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.

Dopo aver compiutamente ottemperato tale onere procedimentale, dandone atto in appositi verbali, ove non dovesse trovarsi conciliazione delle posizioni, il Ministero procederà ad una scelta che doverosamente terrà in conto prioritariamente le esigenze di conservazione e fruizione del bene.

Occorre in aggiunta segnalare che, in data 19 dicembre 2013, è stata inaugurata la sezione romana del museo archeologico nazionale delle Marche, nella sala intitolata a Giuliano de Marinis. In tale occasione, il soprintendente per i beni archeologici delle Marche, dottor Mario Pagano, ha tenuto un intervento in merito al tema "I bronzi dorati di Pergola: un enigma risolto. Le statue equestri di Licinius Murena, padre e figlio, e Terentia sorella di Varrone", offrendo spunti rilevanti e argomentati circa l'attribuzione e la provenienza del gruppo equestre.

Nello stesso museo archeologico nazionale, da tempo, è stata allestita una grande sala al piano terra dedicata ad accogliere il gruppo equestre, con apposita teca di cristallo, attualmente contenente i calchi in bronzo dell'opera.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BARRACCIU

(14 ottobre 2014)

GIOVANARDI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

gli organi di stampa hanno dato ampio rilievo alla lettera scritta dal giovane studente Simone D. nella quale motivava le ragioni che lo spingevano a togliersi la vita;

del contenuto di questa lettera circolano diverse versioni alcune delle quali fanno riferimento a discriminazioni o ingiurie subite dal giovane;

a quanto risulta all'interpellante, questo caso è stato utilizzato per accelerare l'*iter* relativo alla legge sull'omofobia in discussione al Senato (AS 1052) che estende le pene della "legge Mancino" (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993) anche all'omofobia e alla transfobia, a causa di una supposta emergenza nazionale per il moltiplicarsi di fenomeni di violenza,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti il contenuto della lettera e se allo stato degli atti risultino evidenze di violenza, discriminazioni o episodi di dileggio nei confronti del povero Simone.

(4-02814)

(9 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Il 26 ottobre 2013 a Roma, presso uno stabile in via Casilina, è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un giovane riverso sulla rampa di accesso ai *garage* dell'immobile. Dalla ricostruzione dei fatti, il decesso è apparso immediatamente riconducibile alla volontà suicida della vittima, che si è tolto la vita lasciandosi precipitare dal terrazzo dell'edificio.

Le prime impressioni hanno trovato una successiva conferma nel ritrovamento di un foglio manoscritto in carattere stampatello nel quale, nel denunciare la difficoltà di vivere la sua omosessualità e sentendosi vittima dell'intolleranza, il giovane annunciava il tragico evento, scusandosi con i familiari.

Dalle indagini condotte è emersa che il suicida aveva manifestato le sue intenzioni ad alcuni conoscenti, al servizi telefonici d'ascolto e sostegno, nonché a una psicologa, attribuendone le ragioni a episodi discriminatori di cui sarebbe rimasto vittima dai tempi della prima adolescenza.

Attualmente, tuttavia, non sono emersi elementi di riscontro in merito ai segnalati episodi di discriminazione a sfondo omofobo.

Al di là degli esiti investigativi, si rileva come il tema di tale tipo di discriminazioni sia particolarmente impegnativo, coinvolgendo aspetti delicati della convivenza civile. Come noto, è in corso l'*iter* legislativo di un provvedimento che detta disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, riguardo al quale non si può che auspicare una riflessione serena e pacata del Parlamento.

Si ricorda anche che da anni il Ministero dell'interno presta una particolare attenzione al tema. Dal 2010, infatti, opera presso il Dipartimento della pubblica sicurezza l'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, organismo interforze che si propone di offrire uno spaccato conoscitivo dell'eterogeneo mondo delle discriminazioni e, nel contempo, di fungere da collettore generale delle segnalazioni meritevoli di interventi mirati da parte degli organi info-investigativi presenti sul territorio.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(14 ottobre 2014)

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la riduzione del costo dell'energia sia per i consumatori domestici che industriali è ritenuta una priorità tra gli obiettivi strategici della politica italiana;

presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato è in svolgimento un'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese;

il costo annuale della bolletta elettrica per una "famiglia tipo" è aumentato del 53 per cento nell'ultimo decennio, passando da 338 a 518 euro. La principale causa sta nell'evoluzione della voce "energia e approvvigionamento" che incorpora gli incrementi del prezzo internazionale di gas e petrolio ed è aumentata di 170 euro: da 106 nel 2002 a 276 euro nel 2013;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEG) il 28 marzo 2014 ha comunicato che, nell'aggiornamento dei prezzi di riferimento per il trimestre aprile-giugno 2014, con particolare riferimento al

"consumatore-tipo servito in tutela", da aprile ci sarà una doppia riduzione delle bollette di famiglie e piccoli consumatori: l'energia elettrica diminuirà dell'1,1 per cento e il gas del 3,8 per cento;

le nuove condizioni stabilite dall'Autorità si tradurranno in una minore spesa di 6 euro su base annua per l'energia elettrica;

la riduzione della bolletta è legata alla forte discesa dei prezzi del gas utilizzato nella produzione termoelettrica dopo la riforma del 2012: alla diminuzione ha infatti contribuito sostanzialmente il calo del 2,8 per cento dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso (la cosiddetta componente materia prima), in parte attenuato dalla necessità di incrementare le componenti per la commercializzazione (per lo 0,2 per cento) e per i meccanismi di riequilibrio dei costi di perequazione, ovvero i conguagli per i servizi di rete (per l'1 per cento);

sulla variazione della bolletta elettrica pesa anche un ulteriore aumento degli oneri di sistema (pari allo 0,5 per cento), in particolare di quelli per il finanziamento della messa in sicurezza degli impianti nucleari disattivati;

l'insieme degli oneri di sistema è cresciuto dell'11 per cento nell'ultimo anno, raggiungendo il 21,5 per cento della bolletta elettrica;

nel dettaglio, da aprile, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica sarà di 18,975 centesimi di euro per kilowattora, in riduzione di 0,214 centesimi di euro, tasse incluse, rispetto al trimestre precedente. La spesa media annua della famiglia tipo sarà di circa 512 euro così ripartiti: 253 euro (pari al 49,43 per cento del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell'energia e commercializzazione al dettaglio; 110 euro (21,43 per cento) per gli oneri generali di sistema, fissati per legge; 81 euro (15,80) per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) e 68 euro (13,34 per cento) per le imposte che comprendono l'IVA e le accise;

considerato che:

da un documento presentato da Assorinnovabili, considerando i prezzi di importazione del gas all'ingrosso e il fattore di conversione delle centrali, si deduce che le rinnovabili elettriche hanno posto benefici sulla bilancia dei pagamenti per 5,25 miliardi di euro nell'intero 2012 (con un aumento di 569 milioni rispetto al 2009), riducendo la componente energia della bolletta grazie ai ridotti costi variabili (*merit order effect*);

con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché mi-

sure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che l'AEEG aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato;

l'Autorità, nonostante il termine sia trascorso, non ha al momento aggiornato i "criteri di riferimento per la determinazione dei prezzi";

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, nella memoria 1/2014/I/COM per l'audizione del 9 gennaio 2014 presso le Commissioni VI e X della Camera dei deputati, ha dichiarato che la definizione e l'aggiornamento dei corrispettivi economici per il servizio di maggior tutela rientrano nelle competenze già assegnate all'AEEG da decreto-legee n. 73 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2007, all'Autorità, che peraltro ha già esercitato nel 2011 confermando la struttura dei prezzi biorari;

da informazioni pubbliche e verificabili sul sito del gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio è diminuito del 18 per cento, a marzo è diminuito di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013;

nella *newsletter* n. 69 del 14 marzo 2014, il Gestore del mercato elettrico ha comunicato che il PUN, con una flessione di 7,93 euro al megawattora su gennaio (pari al 13,4 per cento) e di 11,63 euro al megawattora (pari al 18,5 per cento) su febbraio 2013, si è portato a 51,34 euro al megawattora, ai minimi da giugno 2005. Ancora più consistente la flessione tendenziale nelle ore fuori picco (pari al 12,62 euro al megawattora; pari al 21,9 per cento), con il prezzo sceso a 45,13 euro al megawattora, il più basso da luglio 2009,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, tenuto conto del decremento dei primi 3 mesi dei prezzi orari sul mercato, sia a conoscenza dei motivi del ritardo nella attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, e se non ritenga necessario attivarsi, entro i limiti di propria competenza, affinché siano adottate le misure necessarie per ridurre i costi dell'energia alle famiglie e alle piccole e medie imprese del mercato tutelato.

(4-02022)

(8 aprile 2014)

RISPOSTA. - L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) ha comunicato che, a seguito dell'istruttoria svolta, già avviata nel 2011, ha adottato la deliberazione 10 aprile 2014, n. 170/2014/R/EEL. Con detta delibera l'Autorità, nonostante l'esplicita previsione normativa, ha stabilito che i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento siano confermati in coerenza con i criteri attualmente utilizzati per la definizione dei corrispettivi applicati ai clienti finali nel servizio di maggior tutela.

La stessa ha ritenuto, infatti, che non sussistono a oggi elementi certi circa la stabilità nel tempo delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica, tali da condurre a una revisione delle modalità di determinazione dei prezzi di riferimento applicati ai clienti finali non riforniti sul mercato libero. Ha in ogni caso confermato l'espletamento di un'attività di monitoraggio sulle mutazioni già intervenute e su quelle attese nell'andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato, nonché sull'evoluzione tecnologica dei misuratori e sull'impatto che tali aspetti possono avere sulla domanda di energia elettrica, al fine di valutare l'adeguamento dei criteri.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
DE VINCENTI

(10 ottobre 2014)

PAGLIARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

le norme Uefa impongono, al fine di partecipare alle competizioni europee, di richiedere ed ottenere ogni anno la licenza Uefa, che richiede il rispetto di tutti i criteri previsti dal regolamento: sportivo, infrastrutturale, organizzativo, legale ed economico-finanziario;

la normativa sancisce che l'accesso alle competizioni europee è ammesso a chi abbia adempiuto le prescrizioni imposte dal regolamento;

a meno di un anno dalla sua attuazione, il nuovo regolamento è stato applicato in Italia nei confronti della società Parma calcio per un presunto ritardo nel pagamento di alcune ritenute Irpef, per un importo pari a circa 300.000 euro che hanno portato la commissione di primo grado a rifiutare la licenza Uefa;

dopo una stagione eccellente ed un sesto posto in classifica conquistato a fatica sul campo raggiungendo un risultato storico, sarebbe una grandissima delusione per i tanti tifosi che hanno seguito con passione la scalata sportiva constatare che il calcio giocato non è abbastanza;

non appare chiaro il metro di giudizio differente che ha portato la Uefa ad escludere il Parma calcio per un debito (saldato in ritardo sulla base di un'interpretazione controversa) di 300.000 euro quando si sono appena sanzionate le clamorose mancanze di Paris-Saint Germain e Manchester City con semplici multe, in parte restituibili,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nelle sedi competenti, per farsi promotore di una modifica alle normative federali affinché decisioni amministrative non prendano il sopravvento sui meriti sportivi.

(4-02398)

(26 giugno 2014)

RISPOSTA. - La licenza UEFA è la certificazione necessaria alle società di calcio professionistico per partecipare alle competizioni internazionali ufficiali per *club* organizzate dalla UEFA. La Federazione italiana giuoco calcio rilascia la licenza alle società che dimostrano di essere in possesso dei requisiti previsti dal sistema delle licenze e stabiliti nel "Manuale delle licenze UEFA", emanato dalla UEFA e recepito dalle singole federazioni.

Il manuale contiene la descrizione dei criteri e delle procedure cui le società devono attenersi per conseguirla. La commissione delle licenze di primo grado, organo del sistema delle licenze, decide in prima istanza sulle domande di rilascio proposte dalle società. Avverso le decisioni di diniego le società possono presentare ricorso alla commissione di secondo grado, ed in terzo grado adire l'alta Corte di giustizia sportiva presso il CONI.

Con riferimento al caso rappresentato, la società Parma calcio non ha ottenuto la licenza UEFA per la stagione sportiva nazionale 2014-2015 perché non aveva effettuato il versamento, per un ammontare di circa 300.000 euro, delle ritenute IRPEF sugli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati. La società Parma calcio non ha rispettato l'articolo 14.7, rubricato "Assenza di debiti scaduti verso i dipendenti e versamento di ritenute e contributi" (allegato III), dei vincolanti criteri economico-finanziari contenuti nel Manuale delle licenze: il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della licenza.

La commissione di primo grado UEFA, verificata l'inadempienza della società Parma calcio, non ha rilasciato la licenza. Il diniego è stato confermato dalla commissione di secondo grado e dall'alta Corte di giustizia sportiva; inoltre è stato dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dalla società Parma calcio al TAR del Lazio. Attualmente la controversia relativa al diniego è in corso innanzi al Tribunale arbitrale dello sport con sede a Losanna.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO

(13 ottobre 2014)

PEPE, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno.* - Premesso che:

negli ultimi trent'anni le chiese di Marigliano (Napoli) sono state sottoposte ad una costante opera criminosa che le ha spogliate di centinaia di opere d'arte trafugate dai ladri;

particolarmente grave è la situazione della storica basilica francescana di San Vito sita in Corso Vittorio Emanuele III, di proprietà della Custodia di Terra Santa, che è stata privata in diversi saccheggi di numerosi tesori di storia, d'arte e di spiritualità;

da una ricognizione parziale svolta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia, risultano scomparsi: due angeli in legno dorato e policromo (sec. XVIII) dai pilastri dell'arco trionfale dell'abside, un angelo in legno policromo dalla statua di San Francesco d'Assisi (sec. XVII), sei *teste* di cherubino in legno policromo dalla statua dell'Immacolata Concezione (sec. XVIII), due cani in legno policromo dalla statua di San Vito (sec. XVII), un Bambino Gesù in legno policromo dalla statua di Sant'Antonio da Padova (sec. XVIII);

grande sconcerto, inoltre, ha creato nella popolazione il furto sacrilego di altri arredi chiesastici di notevole importanza tra cui una corona d'argento dalla statua dell'Immacolata Concezione (sec. XVIII), un numero imprecisato di angeli capo-altare in marmi scolpiti dagli altari laterali (sec. XVIII), nonché due pannelli maiolicati dal muro di cinta del complesso su via Fiume e via Padre Michelangelo Longo e un numero imprecisato di pastori e accessori presepiali del XVIII-XIX secolo (ca.70-100), realizzati in

legno scolpito e policromo, di grande valore storico, artistico, oltre che economico;

a seguito dei lavori del 1991/92 al monumento, risulta irreperibile anche un numero imprecisato di marmi scolpiti e intarsiati provenienti dall'altare maggiore (sec. XVIII), dall'altare della cappella D'Avenia e dalle tombe D'Avenia (sec. XVI) nonché un numero imprecisato di marmi dalle icone degli altari dell'Immacolata Concezione e di San Francesco d'Assisi (sec. XVIII),

si chiede si sapere:

quali iniziative siano state intraprese per avviare le attività di controllo sui trafugamenti delle menzionate opere d'arte;

quante siano state nel tempo le sottrazioni e le denunce effettuate e se le opere che risultano mancanti siano state registrate nei *database* del "Comando Tutela del patrimonio culturale" e in quelli del "Segretariato Generale Interpol di Lione delle opere";

se le attività fin qui condotte abbiano prodotto risultati con il recupero di una parte dei beni culturali sottratti alla comunità di appartenenza.

(4-01808)

(6 marzo 2014)

RISPOSTA. - I saccheggi compiuti negli ultimi 30 anni nelle chiese di Marigliano (Napoli) e, in particolare, nella basilica francescana di San Vito, sono avvenuti negli anni 1979-1982, 1984-1985 e negli anni 1991-1992, questi ultimi in concomitanza con un grande cantiere di restauro. Dei saccheggi non è stata, a suo tempo, sporta denuncia, né risultano agli atti documenti di questo tenore.

In seguito all'interrogazione, in data 27 marzo 2014, un funzionario storico dell'arte ha effettuato un sopralluogo nella chiesa di San Vito a Marigliano, accompagnato da personale della curia. I dati riportati nell'interrogazione coincidono effettivamente con quelli risultanti dal sopralluogo esperito dal personale della competente Soprintendenza. Di alcuni beni esistono foto a corredo del volume di Antonio Esposito "Il complesso monumentale di San Vito a Marigliano. Storia, arte e devozione", Pompei, LER Editrice, 2006, che possono facilitare le indagini per il loro ritrovamento.

L'elenco dei beni trafugati è risultato essere il seguente: 2 angeli in legno dorato e policromo provenienti dai pilastri dell'arco trionfale dell'abside; un angelo in legno policromo proveniente dalla statua di San Francesco d'Assisi; 6 teste di cherubino in legno policromo provenienti dalla statua dell'Immacolata Concezione; 2 cani in legno policromo provenienti dalla statua di San Vito; un Bambino Gesù in legno policromo proveniente dalla statua di Sant'Antonio da Padova; una corona d'argento proveniente dalla statua dell'Immacolata Concezione; un numero imprecisato di angeli capo-altare in marmi scolpiti provenienti dagli altari laterali; 2 pannelli maiolicati dal muro di cinta del complesso su via Fiume e via padre Michelangelo Longo; un numero imprecisato di pastori e accessori presepiali, in legno scolpito e policromo; un numero imprecisato di marmi scolpiti e intarsiati provenienti dall'altare maggiore; un numero imprecisato di marmi scolpiti e intarsiati provenienti dall'altare della cappella D'Avenia; un numero imprecisato di marmi scolpiti e intarsiati provenienti dalle tombe D'Avenia; un numero imprecisato di marmi provenienti dalle icone dell'altare dell'Immacolata Concezione; un numero imprecisato di marmi provenienti dalle icone dell'altare di San Francesco d'Assisi.

I dati "imprecisati" non si possono quantificare per mancanza di riscontri inventariali o fotografici. Personale dell'Arma dei Carabinieri si è, comunque, recato recentemente sul posto per indagini.

Attualmente la chiesa, ben dotata di impianto di allarme, ben tenuta e molto frequentata, ha bisogno di interventi al tetto e al dipinto su carta, degli anni '20 del 1900, che decora il soffitto.

Si rappresenta, infine, che, in data 2 aprile 2014, la competente Soprintendenza ha informato degli esiti del sopralluogo la Prefettura di Napoli e, in data 30 aprile 2014, analoga comunicazione è stata inviata alla curia, proprietaria del bene, ricordando l'obbligo di sporgere denuncia, anche ora per allora, per consentire di diramare le ricerche anche in campo internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BARRACCIU

(9 ottobre 2014)

STEFANI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il 30 maggio 2014 il maltempo si e?, ancora una volta, accanito sul Veneto. In provincia di Vicenza, un violento nubifragio misto a grandine si è abbattuto sul territorio producendo ingenti danni;

i danni maggiori, come sempre avviene in questi casi, si sono registrati nel settore agricolo. Si tratta, infatti, dell'ennesimo evento atmosferico con conseguenze significative per gli agricoltori veneti;

le aree più colpite nel vicentino comprendono i comuni di Camisano vicentino, Gambellara, Montebello vicentino, Montegalda, Montegaldella, Quinto vicentino, Grisignano di Zocco, Vicenza, Castelgomberto, Arzignano, Montorso vicentino. Tra le colture maggiormente danneggiate ci sono soprattutto i vigneti ma anche frutteti, mais e grano. Da stime della Coldiretti è andato perso la metà del raccolto e molte piante dovranno essere ricollocate, in quanto i danni sono stati per lo più strutturali e tali da aver pregiudicato anche il raccolto per l'anno venturo;

i funzionari dell'Azienda veneta per i pagamenti in agricoltura di Vicenza dal 12 giugno 2014 hanno iniziato i sopralluoghi presso le aziende per la constatazione dei danni e per la determinazione delle aree;

gli agricoltori stanno verificando gli effetti dell'eccezionale grandinata, nella speranza che qualche coltura sia riuscita a rimanere indenne. Si sta cercando, ad esempio, di fare la potatura delle viti con la speranza di salvare le viti per l'anno prossimo;

per l'ennesima volta dunque l'agricoltura paga le conseguenze degli eventi naturali avversi, delle condizioni meteorologiche che fino a poco tempo fa potevano considerarsi straordinarie e, invece, ormai tendono ad assumere un carattere di ordinarietà continuando ad arrecare danni alle popolazioni, al territorio, all'agricoltura e alle imprese;

la Regione Veneto versa alle casse dello Stato circa 21 miliardi di euro all'anno ed è giusto che gran parte di queste risorse vengano reinvestite sul territorio per aiutare le popolazioni e le aziende proprio in queste occasioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere provvedimenti, anche legislativi, che tengano in considerazione che oramai gli eventi meteorologici che colpiscono il nostro Paese non sono più da considerarsi eccezionali, nonché a prevedere misure per finanziare adeguatamente gli interventi utili a sostegno degli agricoltori veneti, che si trovano a fronteggiare le perdite dei loro raccolti, anche futuri, provocati dalla straordinaria grandinata.

(4-02387)

(25 giugno 2014)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione concernente la dichiarazione dello stato di calamità per i territori della provincia di Vicenza, a seguito del violento nubifragio misto a grandine del 30 maggio 2014, si riferisce quanto segue.

Si premette che, sulla base di quanto stabilito dal piano assicurativo agricolo 2014, la grandine rientra tra le avversità assicurabili con polizze agevolate per i danni a carico delle produzioni agricole segnalate e pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 102 del 2004, non è possibile attivare gli interventi compensativi a favore degli agricoltori. Tuttavia, ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole danneggiate possono essere effettuati interventi compensativi mediante contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali non assicurabili e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Inoltre, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere anche adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all' attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale. Gli interventi citati del Fondo potranno essere attivati qualora a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici della Regione Veneto, territorialmente competente, verranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.

A tale proposito, si fa presente che ad oggi non risulta pervenuta presso i competenti uffici del Ministero alcuna richiesta formale d'intervento ma si assicura che il Ministero provvederà all' istruttoria di competenza per l'emissione dei decreti di declaratoria, qualora perverranno eventuali proposte regionali nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo n. 102 del 2004, così come modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008.

Si segnala, tuttavia, che lo strumento degli interventi compensativi, a causa della continua riduzione delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, non riesce più a far fronte in maniera adeguata ai fabbisogni. Si tratta, peraltro, di somme considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome, il che determina ulteriori ritardi nell'erogazione degli aiuti ai beneficiari. Appare pertanto utile riflettere sull'opportunità di una maggiore diffusione di altri strumenti di intervento come, ad esempio, potrebbero rivelarsi le assicurazioni agevolate, probabilmente più adeguate per fronteggiare calamità naturali come quella segnalata nell'interrogazione.

A tal riguardo nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 il Ministero sta predisponendo un programma nazionale di svi-

luppo rurale nel quale è prevista un'apposita misura (gestione dei rischi) finalizzata ad incentivare l'adozione da parte degli agricoltori degli strumenti *ex ante*, come l'assicurazione o i fondi di mutualità, sicuramente più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali, rispetto a tradizionali strumenti compensativi *ex post*.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

(13 ottobre 2014)